

## **Audizione VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)** **Senato della Repubblica**

*Memoria su Atto del Governo n. 86 recante lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107"*

Il percorso di elaborazione del decreto correttivo in parola ha visto una produttiva collaborazione e confronto fra la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH), la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) e il Ministro Bussetti, il Sottosegretario Giuliano e con i Dirigenti tecnici del Ministero. In effetti una parte delle istanze espresse nel corso di questi mesi è stata accolta nel testo poi approvato in Consiglio dei Ministri e ora all'attenzione di questa Commissione chiamata ad esprimere il parere.

Nel merito del provvedimento si segnalano positivamente gli interventi di chiarimento sulla certificazione ai fini dell'inclusione, e sulla distinzione dei ruoli e delle competenze in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e di assistenza igienica e di base, di cui si sollecita l'urgente emanazione delle norme applicative.

Apprezzabile il richiamo all'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, Salute e Disabilità) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e alla valutazione bio-psico-sociale, come pure la sottolineatura del coinvolgimento degli alunni nella formulazione del loro progetto di vita.

Anche sulle misure concrete per il sostegno è sicuramente da accogliere con favore l'obbligo di indicare chiaramente nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) la proposta per il numero delle ore di sostegno alla classe frequentata dall'alunno con disabilità (da considerare anche nel percorso di utilizzo complessivo delle varie risorse di sostegno in dotazione alla scuola) e l'individuazione delle altre risorse umane di supporto (assistenza igienico personale e assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione).

Condivisibile l'indicazione esplicita, in una norma primaria, del "Gruppo di Lavoro Operativo" che formula il PEI, perché la mancata menzione dello stesso nel decreto legislativo 66/2017 era stata ritenuta erroneamente da più parti come una sua abrogazione.

Positivo il ridimensionamento del nuovo "Gruppo per l'Inclusione Territoriale" (GIT) non più, come era previsto nel decreto legislativo 66/2017, l'organismo che fornisce pareri definitivi sull'assegnazione del numero di ore di sostegno, ma organo consulente esperto in inclusione dei dirigenti scolastici e degli Uffici Scolastici Regionali.

Corretta la previsione in norma primaria dei CTS, Centri Territoriali di Supporto, per la loro importanza maturata negli anni nel campo della consulenza a scuole e famiglie per un'inclusione di qualità.

Bene accolta l'introduzione dell'articolo 15 bis concernente l'emanazione di un apposito decreto sulle misure di accompagnamento per formare i docenti e sostenere le scuole nell'attuazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017 e dalle correzioni proposte, ma va espressamente previsto che nell'elaborazione e nella conduzione di questi percorsi vi sia un coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e quindi qualificate.

Va nella giusta direzione la previsione di un decreto ministeriale che precisi, nei casi di istruzione domiciliare per alunni con disabilità, le modalità e l'orario di servizio dei docenti per il sostegno presso il domicilio di tali alunni

È infine apprezzabile il richiamo al principio dell'"accomodamento ragionevole", previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, quale "clausola generale di chiusura" del sistema al fine di garantire comunque l'esercizio del diritto allo studio.

Ciò posto si segnalano talune criticità.

1. Genera perplessità la formulazione che esclude la possibilità di aumentare l'organico dei docenti per il sostegno e dei collaboratori scolastici, non ammettendolo nemmeno per l'adeguamento a situazioni di fatto, in palese contraddizione con quanto stabilito dalla sentenza n. 80/2010 dalla Corte costituzionale che ha sancito il potere

discrezionale del Legislatore trovi un limite nel «[...] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» quale appunto il diritto allo studio che non può essere compresso da limiti all'assunzione di insegnanti di sostegno. Ed altrettanta contraddizione si leva rispetto alla più recente sentenza 275/2016 della stessa Corte che ha censurato l'ipotesi normativa secondo cui gli interventi di sostegno agli alunni con disabilità possano essere compressi dai limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa.

2. Dubbi ci sorgono anche riguardo la procedura secondo la quale il Dirigente scolastico nel chiedere le ore di sostegno all'Ufficio Scolastico Regionale tiene conto dei pareri del GLI (Gruppo di Lavoro di Istituto) e del GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), mentre non viene riportato nessun riferimento ai PEI.
3. Non ci tranquillizza l'assenza di una soluzione urgente alla continuità didattica dei docenti per il sostegno a tempo determinato, da estendersi anche a quelli a tempo indeterminato, come fortemente richiesto dalle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, pur con il rischio di generare conflitti sindacali che uno sforzo premiale compensativo potrebbe comporre.
4. Sembra necessario che le misure di accompagnamento previste dall'art. 13 dello schema di decreto vengano estese, oltre al personale e alle istituzioni scolastiche, anche a tutti gli operatori sociali e sanitari coinvolti dalle novità dello schema di decreto, nonché ai familiari degli alunni con disabilità.

Conseguentemente si sottopongono all'attenzione di codesta Commissione Parlamentare le seguenti proposte emendative:

1. All'art. 6 comma 1 lettera b) dello schema di decreto correttivo eliminare il comma 2bis in quanto in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale 80/2010.
2. All'art. 6 comma 1 lettera b) dello schema di decreto correttivo al comma 2-ter dopo le parole "*Ministro dell'economia e delle finanze,*" siano aggiunte le parole "*sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,*". Ciò per coerenza con la stessa dizione contenuta nel nuovo comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 66/2017.

3. All'art. 9 comma 1 dello schema di decreto dopo le parole *“tenendo conto”* siano inserite le parole *“delle indicazioni contenute nei singoli PEI,”*. Tale precisazione era prevista nella precedente formulazione ed inoltre la stessa nuova formulazione del decreto prevede che i PEI debbano proprio indicare il numero delle ore di sostegno. Tanto più che subito dopo, per richiedere le risorse agli Enti territoriali, si chiede ai dirigenti scolastici di fare espresso riferimento ai PEI. L'omissione del riferimento ai singoli PEI nel nuovo art. 10 proposto potrebbe creare qualche problema interpretativo che è assolutamente indispensabile evitare.
  
4. All'art. 11 dello schema di decreto, nella riformulazione dell'art. 14 del D.Lgs. 66/17 ivi trascritta, sia inserio il comma 2bis: *“Il docente a tempo indeterminato su cattedra di sostegno può chiedere trasferimento su altra cattedra o su altra sede solo quando l'alunno assegnato abbia terminato quel determinato grado di scuola.”*. È questo che garantisce statisticamente la maggiore continuità didattica secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1 comma 181 lettera c) numero 2 della legge 107/2015.
  
5. L'art. 13 il comma 1 sia sostituito dal seguente:  
“Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:  
*“Art. 15 bis - Misure di accompagnamento*  
*1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città, sono stabilite le misure di accompagnamento a tutto il personale coinvolto nel processo inclusivo sulle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. Tali misure sono rivolte anche alle famiglie delle bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Le modalità delle misure di cui al presente articolo vanno estese anche alla formazione permanente di tutto il personale e dei famigliari secondo i principi contenuti dalla legge 104/1992, art. 14 comma 7 che trova la più recente applicazione nelle linee di indirizzo del 10/5/2018 della Conferenza Unificata.*  
*In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:*  
*a) iniziative formative per tutto il personale coinvolto nel processo inclusivo;*  
*b) attivazione di progetti e iniziative per supportare il processo inclusivo;*  
*c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di*

*accompagnamento.*

*2. Ai componenti del comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento."*

6. All'art. 11 comma 1 aggiungere la lettera c): *"c) le parole ", nonché quanto previsto dall'articolo1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015" sono soppresse"*.

Ciò in quanto il comma 131 citato è stato abrogato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2018, n. 96.

Rimaniamo fiduciosi nell'accoglimento delle presenti proposte.

25 giugno 2019